

Imposte

Trust, tassazione all'entrata da modulare

Con beneficiari di categorie diverse, sarebbe meglio poter segmentare il patrimonio

di *Andrea Vasapolli*

02 Dicembre 2024

Il regime di tassazione all'entrata previsto dal nuovo articolo 4-bis, comma 3, del Tus (introdotto dal Dlgs 139/2024) è strutturato nel presupposto che l'imposta pagata dal disponente al momento del distacco dal patrimonio, o dal trustee all'apertura della successione, sia determinata in funzione della categoria a cui appartengono i beneficiari ai quali tale patrimonio viene successivamente trasferito. Per categorie di beneficiari si intendono quelle individuate dai novellati articoli 7 e 56 del Tus.

La nuova disposizione normativa prevede infatti che «i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta», e inoltre che «non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee».

Ne consegue che, se il patrimonio viene trasferito a un beneficiario appartenente a una categoria diversa (si ritiene, per la quale il gravame impositivo sia maggiore) da quella per cui è stato assolto il tributo, il pagamento effettuato "all'entrata" non esonera il beneficiario dal dover pagare l'imposta ordinariamente dovuta. Inoltre, quanto inutilmente pagato "all'entrata" dal disponente o dal trustee non può essere chiesto a rimborso.

Segmentare il patrimonio

La norma non presenta particolari problemi nel caso in cui tutti i beneficiari appartengano alla medesima categoria. È l'ipotesi, ad esempio, in cui beneficiari sono solo il coniuge e i discendenti del disponente.

Tuttavia, in molti casi, i beneficiari appartengono a categorie diverse. Si pensi all'ipotesi in cui tra i beneficiari vi sia anche lo stesso disponente, o un suo fratello o sorella, oppure all'ipotesi in cui si prevede che a certe condizioni assumano una posizione beneficiaria (magari limitata) anche i futuri coniugi dei discendenti. La norma nulla prevede per queste situazioni, che dovranno quindi essere regolate dal provvedimento che dovrà essere emanato dal direttore delle Entrate ex articolo 4-bis, comma 4, del Tus.


Riteniamo che una ragionevole soluzione che consentirebbe di gestire in modo efficace la grande variabilità di casi che possono presentarsi, al tempo stesso tutelando le ragioni dell'Erario, sia quella di consentire al disponente (o al trustee nei trust testamentari) di segmentare il patrimonio istituito in trust per quote idealmente destinate alle varie categorie di beneficiari, corrispondendo l'imposta in funzione di tale segmentazione. La quale avrà ovviamente valenza solo fiscale e non inficerà in alcun modo la discrezionalità del trustee nelle sue scelte di impiego o attribuzione del patrimonio, che dovranno rispettare solo le previsioni dell'atto istitutivo.

Un doppio vantaggio

Una simile soluzione incrementerebbe l'interesse per la tassazione all'entrata, favorendo così l'obiettivo perseguito dal legislatore di incentivare l'anticipazione del pagamento del tributo successorio e donativo.

Da un lato, infatti, sarebbe di incentivo per il disponente (o il trustee), il quale potrebbe modulare l'onere da assolvere tenendo conto di quella che ipotizza potrebbe essere la futura destinazione del patrimonio istituito in trust. Ad esempio, se il disponente è uno dei beneficiari e ritiene che circa il 20% del patrimonio dovrà essergli ritrasferito per fare fronte alle sue future esigenze, sconterà l'imposizione solo sull'80% del patrimonio trasferito al trustee.

Dall'altro lato, sarebbe completa la tutela degli interessi dell'Erario, in quanto se il patrimonio trasferito a un beneficiario non trova copertura nel patrimonio affrancato da imposizione "all'entrata" per la categoria alla quale fiscalmente appartiene, tale beneficiario dovrà scontare l'imposta in via ordinaria sulla liberalità percepita, applicando le regole di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 4-bis.

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilssole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE